

FIESA - CONFESERCENTI

COMMENTO ad una nota del Direttore Generale Gianfrancesco Vecchio del Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad un quesito di Fiesa riguardo al consumo sul posto di alimenti presso esercizi di vicinato

L'iniziativa di Confesercenti credo che abbracci una tendenza sempre più sentita a livello sociale di consumare i prodotti alimentari direttamente sul posto presso gli esercizi di vendita.

E' un fenomeno relativamente recente, in grande espansione in Italia, in linea con l'affermarsi di nuove abitudini di acquisto che vedono il consumatore sempre più esigente in termini di qualità di prodotti e servizi.

In questo scenario sono emerse molteplici iniziative realizzate in contesti in cui convivono somministrazione e vendita di beni alimentari.

Di conseguenza, sono entrate in crisi le tradizionali partizioni amministrative e autorizzatorie tra negozi di vicinato, dediti alla sola vendita, e pubblici esercizi, attrezzati per la somministrazione; anche l'apparato normativo vigente non appare più in linea con l'evolversi delle dinamiche suddette.

Un primo importante passo verso un ammodernamento dell'offerta alimentare distinta tra vendita e somministrazione, avvenne con il d.l. n. 223/2006, convertito nella l. n. 248, meglio noto come seconda legge Bersani.

All'art. 3, comma 1, lettera f)-bis, è scritto che "le attività commerciali (...) e quelle di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza (...) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie."

Tuttavia, si è assistito nel tempo al fiorire di circolari e note esplicative su cosa debba intendersi per prodotti di gastronomia, locali e arredi aziendali, servizio assistito, prescrizioni sanitarie, differenziandosi le interpretazioni da una Regione all'altra, da Comune a Comune.

La novità introdotta dalla citata legge Bersani in tema di consumo sul posto, attiene in particolare alla possibilità di utilizzare gli arredi dell'azienda. Effetto immediato fu l'introduzione del concetto di stazionamento del pubblico all'interno degli esercizi di vicinato.

Al di là delle interpretazioni diverse che sono state date al riguardo, che lo stanziamento avvenga mediante il ricorso a piani di appoggio, mensole, tavoli o sedute di vario tipo è aspetto del tutto irrilevante, in quanto si tratta pur sempre di strumenti finalizzati a trattenere per un tempo più o meno lungo il cliente all'interno o nelle immediate adiacenze dell'esercizio.

Studio Legale

Avvocato Roberto Gullini

Via Mascheraio n. 7 - 44121 Ferrara – Tel. 0532.200069

gullini@studiolegalegullini.it

A individuare distorsioni concorrenziali in provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo, sono state le pronunce dell’Autorità Antitrust; prima, con la Segnalazione AS900 del 4/01/2012, che ha ritenuto anticoncorrenziale la regolamentazione adottata da un Comune che ha vietato l’uso di sedie e tavoli per il consumo sul posto nei negozi. Poi, la Sentenza n. 20/2015 del T.A.R. Sardegna, insieme ad altri precedenti dello stesso tenore, che ha chiarito che per quanto riguarda gli arredi non si può differenziare tra somministrazione e vendita.

Una prospettiva di riforma in senso pro-concorrenziale:

Facendo riferimento al recente quadro normativo di derivazione comunitaria ispirata al principio della liberalizzazione nel settore del commercio e dei servizi (direttiva Bolkestein n. 2006/123/CE, d.l. n. 223/2006, d. lgs. 59/2010, d.l. 138/2011, d.l. n. 201/2011, d.l. n. 1/2012, d.l. n. 5/2012), l’inquadramento corretto delle problematiche esposte non può prescindere da una lettura del fenomeno in senso pro concorrenziale.

A focalizzare tale tendenza è stata anche un parere dell’AGCM (n. AS1316 del 27/10/2016) fondata sulla pronuncia del TAR Marche del 13.09.2016 n. 3857, che ha evidenziato il generale principio secondo cui le limitazioni all’esercizio delle attività economiche devono risultare adeguate e proporzionali alle finalità pubbliche perseguite, tassativamente individuate nelle sole esigenze della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano e dei beni culturali.

Solamente tra questi confini può essere regolamentata dagli enti locali l’iniziativa economica privata.

Alla base di questi interventi comunitari sopra menzionati, vige il principio secondo cui alle imprese deve essere consentito tutto ciò che non è espressamente vietato. La libertà di fare impresa (art. 41, Cost.) può essere limitata solo se in contrasto con un “interesse generale” ugualmente tutelato dalla Costituzione. Pertanto, continuare a segmentare le attività economiche alimentari in compartimenti stagni, implica un’ingiustificata limitazione delle dinamiche domanda/offerta e impedisce alle amministrazioni di focalizzare la propria azione sullo sviluppo delle funzionalità pubbliche.

In una prospettiva di riforma del quadro normativo in senso pro concorrenziale, una “tipologia unica” che superi certe regolamentazioni sul versante definitorio e autorizzatorio sembra più adeguata alla linea imposta dal legislatore, omogeneizzando le varie sfaccettature che caratterizzano la moderna offerta dei prodotti alimentari, mantenendo quale unico limite quello del rispetto dei principi costituzionali di igiene e della salute.